

LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CANONICO DI COLORO CHE HANNO FORMALIZZATO UNA CONVIVENZA NON MATRIMONIALE CIVILMENTE RICONOSCIUTA

JOSÉ IGNACIO ALONSO PÉREZ

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Il can. 1071 § 1, 2° CIC. 3. Il can. 1071 § 1, 3° CIC. 4. La licenza dell'Ordinario del luogo. 5. L'esame dei nubendi dei cann. 1066-1067 CIC. 6. Conclusioni.

1. PREMESSA

L'INTRODUZIONE di nuovi modelli legali di convivenza non matrimoniale negli ordinamenti secolari (*Pacs, register partnership, cohabitation légale, uniones estables, civil partnership,...*) ha trasformato il diritto di famiglia e delle persone, ma pone anche notevoli problemi nell'ordinamento canonico. In primo luogo, perché il riconoscimento legale e il regime giuridico delle nuove unioni legali potrebbe confondere la loro natura con quella del matrimonio civile. Inoltre, in alcuni ordinamenti queste unioni costituiscono anche una modalità d'accesso al matrimonio civile, giacché è consentita la conversione di tali convivenze in matrimonio, sollevando il dubbio circa una loro assimilazione.¹ La seconda difficoltà nasce dai moniti che le più autorevoli istanze ecclesiali hanno indirizzato contro il riconoscimento legale di queste unioni, non sempre rispettose della naturale configurazione

¹ L'individuazione e classificazione di tutta la normativa in vigore sulla materia in Europa si può trovare in: J. I. ALONSO PÉREZ, *El reconocimiento de las uniones no matrimoniales en la Unión Europea. Análisis y sinopsis de las leyes autonómicas en vigor*, Barcelona, 2007; ID., "Unioni civili", "unioni di fatto" e altre convivenze. *Rassegna della legislazione europea*, «Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica», 11 (2003), p. 343-363. Il testo delle norme, anche tradotto, si può consultare in: *Laboratorio Europeo sul Matrimonio e le Unioni – L.E.M.U.R.*, a cura di J. I. Alonso Pérez, in: Internet <http://www.disced.unisa.it/lemur/DEFAULT.htm>.

Si precisa che le dette unioni sono tuttora prive di riconoscimento nell'ordinamento giuridico italiano, benché siano state avanzate proposte legislative, la più nota con il nome 'Dico'. Tuttavia la crescente mobilità all'interno dell'Unione europea rende facile che cittadini comunitari legati da tali vincoli nei paesi d'origine possano celebrare matrimoni canonici anche in Italia senza che il vincolo emerga dai documenti anagrafici abitualmente richiesti.

sessuale della coppia.² La maggior parte di questa riflessione si è finora ristretta all'ambito morale o ai moniti ai legislatori; risulta ancora necessario individuare gli effetti che l'ordinamento canonico registra per i cattolici che formalizzano queste unioni. Tali convivenze parrebbero inquadarsi all'interno dell'universo delle situazioni matrimoniali irregolari. Il Magistero e la dottrina si sono occupati in modo ampio e approfondito delle unioni sorte tra persone sposate canonicamente che divorziano per infine risposarsi civilmente.

Il rilievo del matrimonio civile nell'ordinamento canonico si manifesta in diversi aspetti, che riguardano sia la cura pastorale precedente al matrimonio che il diritto matrimoniale sostanziale, sia il diritto penale che il diritto di partecipazione ai sacramenti. Resta ugualmente da tracciare organicamente il rilievo delle nuove convivenze non matrimoniali civilmente riconosciute, sorte dalla fine degli anni Ottanta in avanti e che il Legislatore codiciale non poteva difatti prevedere.

Allo stesso modo occorre una riflessione circa le specificità proprie delle nuove convivenze oggetto del riconoscimento legale, giacché dal punto di visto giuridico, non tutte le situazioni matrimoniali irregolari sono assimilabili tra loro (unioni civili o convivenze registrate, unioni assistenziali, unioni di mutuo aiuto). Nel presente articolo, infatti, si pretende indagare sulla posizione amministrativo-canonica di coloro che formalizzano una di queste convivenze, dal momento che il loro comportamento non è affatto irrilevante in diritto. In particolare si intende analizzare l'indagine amministrativa previa alla celebrazione del matrimonio qualora almeno uno dei nubendi avesse formalizzato precedentemente una di queste convivenze.

Si rimanda ad un ulteriore scritto lo studio dell'eventuale sanabilità di tali unioni in ordine alla riconoscimento di un valido matrimonio canonico. Così come è ammessa la validità in sede canonica del matrimonio civile celebrato con dispensa della forma canonica o del matrimonio civile sanato in radice successivamente, è da analizzare se ciò sarebbe possibile per quanto riguarda le nuove convivenze legalmente riconosciute.

² Valga per tutti: IOANNES PAULUS PAPA II, Alloc. *Sono lieto*, 1989 octobris 16, eos, qui conventui nationali studii ab «'Unione Giuristi Cattolici Italiani'» celebrato interfuerunt, coram admissos, «Communicationes», 21 (1989), pp. 109-111: "non si contribuirebbe, perciò, al bene personale e sociale ipotizzando leggi, che pretendessero di riconoscere come legittime, equiparandole alla famiglia naturale fondata sul matrimonio, unioni di fatto, che non comportano alcuna assunzione di responsabilità ed alcuna garanzia di stabilità, elementi essenziali dell'unione tra l'uomo e la donna, come fu intesa da Dio creatore e confermata da Cristo redentore. Una cosa è garantire i diritti delle persone ed un altro indurre nell'equivoco di presentare il disordine come situazione in sé buona e retta".

2. IL CAN. 1071 § 1, 2° CIC

Tradizionalmente si sostiene che le persone in situazione canonica libera, ma civilmente impegnata, non possono contrarre matrimonio canonico, se non con licenza dell'Ordinario del luogo. Infatti il can. 1071 § 1, 2° *CIC* impedisce la lecita assistenza alla celebrazione del matrimonio canonico quando esso non può essere riconosciuto o celebrato a norma della legge civile (*ad normam legis civilis agnosci vel celebrari ad normam legis civilis agnosci vel celebrari nequeat*).³ Sorge la domanda se tale divieto riguarda anche la celebrazione delle nozze di coloro che hanno formalizzato una convivenza legalmente riconosciuta.

Come è noto, il matrimonio civile modifica lo *status* civile, di modo che la persona coniugata civilmente non può contrarre un nuovo matrimonio prima che il precedente sia dichiarato nullo oppure sciolto. Le convivenze non matrimoniali presentano un quadro normativo notevolmente diverso. È alquanto ricorrente nella legislazione civile sulle nuove convivenze la dichiarazione che esse possono essere sciolte anche unilateralmente, per di più con la celebrazione di un matrimonio. Le convivenze non matrimoniali civilmente riconosciute, infatti, non modificano lo stato civile delle persone.⁴

Se le unioni civili non mutano lo stato civile del soggetto, l'individuo unito in convivenza non matrimoniale legalmente riconosciuta si trova dunque in condizione di libero stato, ovvero è giuridicamente abile a contrarre matrimonio civile. Contemporaneamente, non rintracciandosi in tale unione la *res matrimoniale*, il soggetto che se ne avvale resta libero di stato anche per l'ordinamento della Chiesa; ne consegue che chi è unito in convivenza non matrimoniale legalmente riconosciuta gode della libertà di *status* sia dinanzi allo Stato che dinanzi alla Chiesa.

A queste condizioni, chi, vincolato in convivenza non matrimoniale civilmente riconosciuta, intendesse celebrare un matrimonio canonico in un paese concordatario, scioglierebbe con la celebrazione di tale matrimonio la precedente unione civile. Tale matrimonio canonico produrrebbe dunque effetti civili, alla stregua di un qualsiasi altro matrimonio concordatario. Il primo effetto sarebbe lo scioglimento della precedente unione non matrimoniale civilmente riconosciuta. Dunque, il matrimonio canonico celebrato tra due persone, una delle quali, od entrambe, precedentemente vincolate da tale tipo di convivenza, non sarebbe privo del riconoscimento degli

³ E. ZANETTI, *Il matrimonio solo canonico dopo un'altra unione in attesa di regolarizzazione civile*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 17 (2004), p. 393-394 *hic p.* 373; V. FAGIOLO, *La preparazione al matrimonio. Normativa canonica per una pastorale matrimoniale comunitaria*, «Monitor Ecclesiasticus», 119 (1994), pp. 1-52 *hic pp.* 41-46.

⁴ Si rimanda di nuovo alla bibliografia segnalata nella nota n. 1.

effetti civili e ciò non «turberebbe» il sistema concordatario. Da ciò si può dedurre che il divieto previsto al punto 2° del can. 1071 § 1 *CIC* non é applicabile al caso delle unioni civili non matrimoniali, in quanto non esiste una proibizione civile a contrarre matrimonio per le persone che hanno scelto tale tipo di convivenza.

3. IL CAN. 1071 § 1, 3° *CIC*

Il can. 1071 § 1 *CIC* prevede altre fattispecie ove scatta il divieto di assistenza alla celebrazione delle nozze; in particolare interessa ora analizzare quella prevista al punto 3°, in relazione “*matrimonio eius qui obligationibus teneatur naturalibus erga aliam partem filiosve ex praecedenti unione ortis*”.

Si fissa qui il divieto di assistenza alle nozze quando uno dei nubendi è vincolato da obblighi naturali derivati da una precedente unione. Due sono gli elementi da tenere presenti, che insieme fanno scattare il divieto: la previa esistenza di un’unione e la presenza di obblighi naturali da essa determinati. E qui sorgono alcuni dubbi interpretativi sulla base dell’importanza che si concede ad ognuno di questi due elementi.

Tradizionalmente la dottrina ecclesiastica utilizzava il termine “unione” per riferirsi ai matrimoni civili, in quanto il matrimonio celebrato in modo civile era l’unico modello di convivenza che, somigliante il matrimonio canonico, era riconosciuto legalmente. Tuttavia in sede canonica una tale interpretazione sarebbe assai riduttiva, in quanto, considerato il dilagare della convivenza *more uxorio*, non si trova una valida motivazione per escludere dall’ambito del canone altri rapporti non formalizzati civilmente, ad esempio il concubinato o convivenza di fatto, che in passato non erano ugualmente diffusi. La lettura di questo canone non si divide, infatti, sull’attribuire o meno carattere legale all’unione oggetto della norma.

Se gli autori sembrano d’accordo nel non dare rilievo alla condizione legale dell’unione, non lo sono invece sul requisito dell’apparenza coniugale o meno di tale unione. Infatti vi sono alcuni autori che considerano che la *ratio* della norma è la tutela della giustizia, della carità cristiana e dell’equità naturale, fino a ritenere che nella fattispecie del canone rientrerebbe qualsiasi incontro carnale tra l’uomo e la donna. Tale dottrina intende il termine ‘unione’ nel senso di incontro carnale, anche di natura sporadica, includendo di conseguenza i semplici rapporti sessuali isolati, liberi o violentati, sempre che da essi sia scaturita la prole.⁵

⁵ In parole di Calvo Tojo: “la palabra unión usada por el canon 1071.1, 3° tiene que interpretarse en el sentido de cualquier aproximación subjetiva, de copulación o intercambio sexual (se deduce este aspecto, con claridad, de las propias palabras el texto codicial; «hacia los hijos de esa unión») sea esa unión o copulación estable o meramente transitoria (una violación, por ejemplo); se refiere la voz «unión» a, sobre todo, cualquier tipo de adhesión

Altri autori sostengono, invece, che solo le unioni caratterizzate dall'apparenza coniugale sono considerate dal canone, con indipendenza del riconoscimento legale.⁶ Non negano che gli obblighi naturali verso l'altra parte e verso i figli possono nascere anche da rapporti sessuali che non sono stati rivestiti dall'apparenza coniugale, ad esempio rapporti sporadici, ma tali obblighi naturali non farebbero parte dell'oggetto del canone in studio.⁷

In una prima lettura apparirebbe più condivisibile, almeno in relazione alle convivenze legalmente riconosciute, la tesi espressa dal primo gruppo d'autori. E ciò perché, come si è già segnalato, il legislatore civile pone i contraenti davanti ad un'alternativa incompatibile: celebrare un matrimonio civile o formalizzare una convivenza registrata; da tale scelta derivano precise conseguenze: malgrado la disciplina della convivenza registrata sia in parte assimilata a quella matrimoniale, la convivenza registrata, a differenza del matrimonio, non altera lo *status* civile. È per questo che le unioni civili non rientrano nella materia matrimoniale e, di conseguenza, non avrebbero l'apparenza coniugale. Di conseguenza, se si adottasse l'interpretazione del secondo gruppo di autori, le convivenze registrate non farebbero parte del novero delle unioni riferite al can. 1071 § 1, n. 3 CIC. Ma pare ugualmente vero che le critiche espresse dal secondo gruppo d'autori sembrano indirizzate

psico-afectiva de dos seres heterosexuados" (M. CALVO TOJO, *Matrimonio de quien esté sujeto a obligaciones naturales nacidas de una unión precedente (canon 1071.1, 3°)*, in: *El matrimonio. Cuestiones de derecho administrativo canonico. IX Jornadas de la Asociación Española de Canonistas*, Madrid 29-31 marzo 1989, Salamanca, 1990, pp. 133-151 hic p. 137).

Nello stesso senso: J. I. ALONSO PÉREZ, *Reflexiones canónicas sobre el reconocimiento dado a las "parejas estables" en España*, in: *Revista Española de Derecho Canónico*, 60 (2003), p. 173-198 hic p. 198; ID., *Sobre la validez matrimonial de las parejas reconocidas en las leyes autonómicas españolas*, in: *XVI Curso de Derecho Matrimonial y Procesal Canónico para profesionales del foro*, Salamanca, 2004 (BIBLIOTECA SALMANTICENSIS, *Estudios*, n. 269), pp. 557-584 hic p. 584; R. CALLEJO, *Persona e institución. El derecho al matrimonio en el c. 1060*, Madrid, 2004 (PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS, *Serie I: Estudios*, n. 87), p. 76.

⁶ T. RINCÓN-PÉREZ, *c. 1071*, in: Á. MARZO A – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ OCAÑA, *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, 3ª ed. actualizada, 5 voll., Pamplona, 2002 hic vol. III, t. 2, pp. 1134-1135.

⁷ I. PÉREZ DE HEREDIA, *Cuidado pastoral y requisitos previos a la celebración del matrimonio según el proyecto de nuevo Código*, in: *Anales vicentinos*, 7 (1981), pp. 169-224 hic p. 214: "Hay que notar que obligaciones naturales con los hijos surgen de unión legal, ilegal y también de relación transitoria; sin embargo, no parece que el canon se refiere a esta última. El canon se refiere a una unión de dos personas, que sin ser legal o válida canónicamente, lo sea o no civilmente, es capaz de producir por la misma naturaleza de la unión, aquellas obligaciones que producen las uniones canónicamente verdaderas".

Della stessa opinione parrebbero: C. DE DIEGO-LORA, *Comprobación de la libertad para contraer matrimonio de los obligados a la forma canónica y no la observaron*, «*Ius canonicum*», 24 (1984), pp. 795-803 hic p. 803; G. BONI, *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico*, Milano, 2000 (SEMINARIO GIURIDICO DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, n. 199), pp. 81-86.

solo contro quei rapporti sessuali di carattere sporadico che alcuni dei primi autori ritengono unioni, in particolare quelli che sono frutto di fatti violenti (violazione) o di adulterio.⁸ Quando il secondo gruppo d'autori esige l'apparenza matrimoniale nella lettura di questo canone, non pare potessero volere escludere le nuove convivenze, che se certamente non sono matrimoniali, con altrettanta certezza sono consenzienti e durature, ovvero con "apparenza coniugale". In definitiva entrambe le interpretazioni consentirebbero attribuire rilievo alle unioni civili o registrate.

In secondo luogo, l'espressione "obblighi naturali" si è voluta spesso intendere in senso riduttivo, in relazione esclusivamente ai figli. È del tutto evidente, stando al testo del canone, che gli obblighi naturali possono essere riferiti, oltre che ai figli, anche all'altro contraente della precedente unione. Inoltre, sarebbe da valutare, già nel matrimonio civile, se gli "obblighi naturali" se riducono ai soli effetti civili, d'ordine patrimoniale e personale verso l'altro convivente e eventuali figli,⁹ oppure se tali obblighi possono essere più larghi.¹⁰ L'individuazione di questi obblighi si presenta alquanto difficile *a priori*, giacché sono tante le fattispecie che si possono vedere coinvolte, e di conseguenza è necessario realizzare l'analisi per il singolo caso specifico.¹¹ Se tali obblighi naturali si presentano di per sé oscuri in relazione al matrimonio, si presentano ancora più oscuri quando si tratta della convivenza non matrimoniale legalmente riconosciuta. Effettivamente, il matrimonio civile è configurato giuridicamente con molta precisione da parte dell'ordinamento dello Stato; al punto che al momento del suo scioglimento le statuizioni del giudice civile sono molte e precise in relazione al coniuge e

⁸ Cf. ancora: T. RINCÓN-PÉREZ, *c. 1071*, in: Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ OCAÑA, *Comentario Exegético*, cit., p. 1134; M. CALVO TOJO, *Matrimonio de quien esté sujeto a obligaciones naturales*, cit., p. 137.

⁹ Condizioni relative al mantenimento dei coniugi e all'affidamento e cura dei figli. È previsto, infatti, un assegno di mantenimento per l'altro coniuge quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

¹⁰ Parrebbe che gli "obblighi naturali" comprendessero sempre gli "effetti civili", ma che questi ultimi non sempre esaurissero i primi: "Lógicamente el contenido de estas obligaciones naturales habrá que concretarlo en cada caso, con las garantías jurídicas pertinentes, puesto que las situaciones son muy diversas. Se puede decir, sin embargo, que en principio puede abarcar todos los supuestos contemplados por la legislación civil... y que hacen referencia a obligaciones respecto de los hijos (reconocimiento, mantenimiento, etc.), terceras personas y de la comparte dejada. La forma jurídica más idónea para su regulación sería cualquiera que, aun reconociendo los citados derechos y obligaciones, evitase su equiparación jurídica al matrimonio y, en el mismo tiempo, garantizase el cumplimiento efectivo de dichas obligaciones. La autoridad eclesiástica, para cumplimentar lo establecido en el c. 1071 § 1, 3º, tendrá que tener muy en cuenta dichos documentos civiles" (F. R. AZNAR GIL, *Las uniones de hecho ante el ordenamiento canónico*, «Revista Española de Derecho Canónico», 48 (1991), pp. 49-80 *hic* p. 76).

¹¹ *Ibidem*.

ai figli. La procedura per l'individuazione di tali effetti è molto accurata nel processo di separazione e di divorzio dei coniugi.

Il regime patrimoniale e personale riservato alle nuove convivenze legalmente riconosciute è molto diverso nei singoli ordinamenti; a ciò si aggiunga ulteriormente che in molti di essi l'autonomia delle parti è molto ampia, sia nel regime regolatore della convivenza che nella fissazione di garanzie e tutela al momento dello scioglimento.¹² E perciò quando si celebra un matrimonio canonico tra una persona già legata in unione civile e una terza persona diversa dall'altro convivente può essere difficile individuare gli "obblighi naturali". In primo luogo, è doveroso appurare l'effettiva portata di questo tipo di convivenza, in quanto non è l'unione in sé a far scattare il divieto del canone, ma l'esistenza di obblighi naturali da essa derivati. In secondo luogo, si deve individuare un procedimento, al momento non regolamentato, teso a effettuare la ponderazione.

Fermo restando che il canone non impone il divieto in relazione a coloro che abbiano formalizzato un'unione, ma in relazione a coloro che sono tenuti a obblighi naturali rispetto all'altro o ai figli derivati da una precedente unione, parrebbe opportuna la non ammissione a contrarre nuove nozze di coloro che sono ancora legati in convivenza registrata, almeno prima che abbiano sciolto tale vincolo secondo le procedure previste dalla legge civile.¹³ Sarebbe da evitare che la celebrazione del matrimonio canonico diventasse la causa o la modalità per sciogliere una tale unione; per di più, fare diversamente obbligherebbe l'autorità canonica ad individuare gli "obblighi naturali" da onorare prima ancora che l'autorità civile avesse individuato, se dal caso, gli "obblighi civili". Occorre attendere al previo scioglimento della convivenza non matrimoniale legalmente riconosciuta con apposita procedura formale che garantisca l'assolvimento degli obblighi che la legge civile impone per tali unioni.¹⁴

¹² Si rimanda alla bibliografia segnalata nella nota n. 1.

¹³ Similmente a quanto accade per i matrimoni solo religiosi quando i nubendi sono in attesa di divorzio di un precedente matrimonio civile. Cf.: G. TERRANEO, *C. 1071: La licenza dell'Ordinario del luogo per alcuni casi di matrimonio: burocrazia o sollecitudine pastorale?*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 1 (1988), pp. 95-109 *hic* pp. 105-107; V. ZOBOLI, *L'ammissione al matrimonio solo canonico*, «Monitor ecclesiasticus», 119 (1994), pp. 165-173.

¹⁴ Benché non sia stata data finora nella dottrina canonistica molta attenzione alle unioni oggetto del nostro studio, si possono prendere in riferimento altri casi in cui una persona libera di stato ha contratto previamente un matrimonio civile, posteriormente sciolto attraverso il divorzio. È comune considerare opportuna la non concessione della licenza per gli sposati civilmente poi divorziati che rifiutino di assolvere gli obblighi naturali verso figli non ancora emancipati. Cf.: M. S. FOSTER, *Divorce and Remarriage: What about the Children?* *Canons 1071, 1077, 1684, 1685, 1689*, in: *Studia canonica*, 31 (1997), pp. 147-191 *hic* pp. 175-178; E. ZANNETTI, *Il matrimonio solo canonico dopo un'altra unione e in attesa di regolarizzazione civile*, cit., p. 393-394; A. GIRAUDO, *Il divieto alle nozze. Tutela del diritto al matrimonio (can.1077 § 1)*, in: *Quaderni di diritto ecclesiale*, 18 (2005), pp. 289-298 *hic* p. 295.

Resta comunque oscuro se l'assoluzione degli "obblighi civili" che la legge fissa basti per assolvere gli "obblighi naturali" previsti dal canone; comunemente è ritenuta sufficiente la ventilazione del matrimonio civile, si legga qui la convivenza non matrimoniale legalmente riconosciuta, con sentenza definitiva di divorzio.¹⁵

Proceduralmente sembra doveroso che l'altro contraente, se diverso dal convivente della precedente convivenza non matrimoniale legalmente riconosciuta, venga a conoscenza non solo dell'esistenza di tale unione, ma anche degli obblighi naturali, fissati almeno in parte dall'autorità civile, che il suo promesso sposo ha in relazione al precedente convivente. Pare necessario che colui che è tenuto agli obblighi naturali manifesti sincera volontà di onorarli e che l'altro nubendo non solo sia a conoscenza di tale circostanza, ma che intenda anche non opporsi a tale adempimento.¹⁶

4. LA LICENZA DELL'ORDINARIO DEL LUOGO

Individuato il divieto di assistere il matrimonio delle persone che si trovano in tali situazioni, è da sottolineare che si è alla presenza di un divieto e non di un impedimento. A questo divieto si può provvedere con una licenza, seguendo la medesima *ratio* che si usa per provvedere alla concessione delle dispense alle leggi ecclesiastiche: la *salus animarum*. Con essa si consente al superiore di esonerare il fedele dall'osservanza di una legge disciplinare che, nel caso concreto, può costituire un ostacolo al suo diritto fondamentale alla salvezza.¹⁷

Il divieto riguarda dunque la liceità dell'atto, non la sua validità. A mente del can. 1071 § 1 è inoltre da ricordare che il divieto è espresso nei confronti del presidente della celebrazione o del delegato; più genericamente su chi assiste ad un matrimonio, non sui nubendi. Il canone prevede però due circostanze ove il divieto viene meno e l'assistenza è lecita:

¹⁵ V. ZOBOLI, *L'ammissione al matrimonio solo canonico*, cit., p. 166; cf. anche: E. ZANETTI, *Il matrimonio solo canonico dopo un'altra unione in attesa di regolarizzazione civile*, cit., p. 374. Tale opinione la si sostiene sulla base dello studio di tre documenti di diritto particolare italiano in relazione al matrimonio solo canonico di coloro che sono già stati uniti in matrimonio civile: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA: COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA FAMIGLIA, *La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali irregolari o difficili*, 1979 aprile 26, in: *Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana*, vol. II, pp. 3406-3467; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia*, 1993 luglio 25, Roma, 1993; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale*, 5 novembre 1990, sul matrimonio canonico, «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», 1990, pp. 259-279.

¹⁶ Cf.: *Matrimonio Canonico in Italia. Normativa e sussidi. Con l'aggiunta di un "Vademecum per i casi di Matrimonio che richiedono l'intervento o il parere del Vescovo diocesano o dell'Ordinario del luogo*, Milano, 2003, p. 101.

¹⁷ M. RIVELLA, *Amministrazione e ricezione dei sacramenti in pericolo di morte. Il viatico*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 9 (1996), pp. 314-320 *hic* p. 314.

- 1) quando l'Ordinario del luogo concede la licenza alla celebrazione;
- 2) in caso di necessità.

In relazione a tali circostanze è doveroso distinguere il caso in cui le persone che avevano formalizzato l'unione civile tra di loro intendano sposarsi canonicamente, dal caso in cui non vi sia coincidenza tra i componenti dell'unione civile ed i nubendi. Nel primo caso, il matrimonio canonico appare la giusta soluzione alla loro situazione irregolare, semplificando così gli adempimenti che l'Ordinario del luogo deve assolvere per concedere la licenza. Solo nel secondo caso la concessione della licenza dell'Ordinario del luogo pone problemi in relazione al rispetto degli "obblighi naturali" derivati dall'unione.

Tale licenza può essere concessa solo dall'Ordinario del luogo, e non dal parroco. La ragion ultima della riserva della titolarità di questa facoltà, con l'obbligo giuridico di far ricorso all'Ordinario del luogo, pare risiedere nella duplice necessità di assicurare un controllo circa i requisiti del matrimonio cristiano e di promuovere contemporaneamente una certa uniformità dell'azione pastorale in proposito.¹⁸ Spetta all'Ordinario del luogo, prima di concedere la licenza, avere la certezza morale che trovino degna soluzione taluni problemi, in particolare quelli cui fanno riferimento gli obblighi naturali a cui sono tenuti i contraenti.¹⁹

Pur rilevando che non si è ancora determinata una procedura per la concessione della licenza dell'Ordinario del luogo di cui al can. 1071 *CIC*, la legislazione particolare delle Conferenze dei Vescovi offre nella maggior parte dei casi alcune indicazioni circa la concessione della licenza per celebrare matrimonio misto. Considerato che i matrimoni misti sono sconsigliati dal Magistero per i rischi che comportano alla conservazione della fede del coniuge cattolico e all'educazione religiosa della prole, può essere utile, per il caso che ci occupa, prendere a modello le indicazioni dirette all'Ordinario del luogo in relazione ai matrimoni misti, fatti salvi i debiti adattamenti.

Ad es. il can. 1125 *CIC*, in relazione alla concessione della licenza per la celebrazione di un matrimonio misto, prevede che:

"L'Ordinario del luogo, se vi è una causa giusta e ragionevole, può concedere tale licenza; ma non la conceda se non dopo il compimento delle seguenti condizioni:

la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;

¹⁸ G. TERRANEO, *C. 1071: La licenza dell'Ordinario del luogo per alcuni casi di matrimonio: burocrazia o sollecitudine pastorale?*, cit., p. 95.

¹⁹ F. R. AZNAR GIL, *Las uniones de hecho ante el ordenamiento canónico*, cit., p. 80.

di queste promesse che deve fare la parte cattolica, sia tempestivamente informata l'altra parte, così che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell'obbligo della parte cattolica;

entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due contraenti”.

In relazione ai matrimoni misti il diritto impone una doppia garanzia: per il coniuge cattolico chiede promesse da rispettare; al coniuge non cattolico chiede di essere informato di tale impegno. In questo senso, il can. 1125 *CIC* rappresenta il frutto dello sforzo compiuto dal Legislatore per enucleare una prassi normativa che rispetti tutti i principi teologici e naturali coinvolti in un matrimonio misto: sia quei principi che lo favoriscono (l'ecumenismo e il diritto naturale al matrimonio) sia quei altri che lo ostano (il dovere di evitare pericoli per la propria fede, il contrasto nell'educazione dei figli e le difficoltà di realizzare un integrale *consortium totius vitae* senza la condivisione della vita di fede e di Chiesa).²⁰

In particolare, si nota la prestazione di garanzie atte a preservare la fede. La richiesta delle “garanzie” fa parte della tradizione canonistica nei casi ove è presente un rischio per la fede dei contraenti. Così, ad esempio, il can. 1061 § 1, 2° *CIC*-1917 chiedeva al contraente non cattolico di prestare garanzie tendenti ad evitare difficoltà nella vita di fede del suo coniuge e della prole. Tuttavia, il *CIC* ha abbandonato oggi la richiesta delle garanzie al coniuge non cattolico per chiedere unicamente che costui sia informato degli impegni che il coniuge cattolico assume in relazione all'educazione della prole.

La procedura da seguire per concedere la licenza nei casi di coloro che intendono celebrare nozze dopo di aver formalizzato un'unione civile si potrebbe individuare assomigliando la loro situazione, con i debiti adattamenti, a quella di coloro che celebrano un matrimonio misto.²¹ L'assimilazione

²⁰ G. P. MONTINI, *Le garanzie o “cauzioni” nei matrimoni misti*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 5 (1992), pp. 287-295 hic pp. 287-288.

²¹ Cf.: PAULUS PAPA VI, Litt. ap. motu proprio datae *Matrimonia mixta*, Romae, 1970 martii 31, apud Sanctum Petrum, Normae de matrimoniis mixtis statuuntur, in: *AAS*, 62 (1970), pp. 257-263; SACRA CONGREGAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Lettera*, 21 settembre 1970, «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», 1970 ottobre 20, p. 197; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto*, 1970 settembre 25, in: *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 1970, pp. 199-200; ID., *Decreto generale*, 5 novembre 1990, sul matrimonio canonico, in: *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 1990, pp. 259-279 hic n. 48. In quest'ultimo documento si fissano i seguenti adempimenti: a) la parte contraente cattolica deve sottoscrivere davanti al parroco la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica; b) il parroco deve attestare che la parte non cattolica è stata chiaramente informata circa la promessa e gli impegni assunti dalla parte cattolica e ne è consapevole; c) entrambe le parti devono essere istruite sulla natura, sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due contraenti; d) le

avviene, innanzitutto, per dare risposta alla necessità di un controllo ulteriore rispetto alla concessione della licenza per altri matrimoni, motivata nei rischi che derivano dalla precedente esperienza irregolare. Ovviamente, non potendosi trasporre indiscriminatamente i singoli adempimenti richiesti dal diritto per i matrimoni misti al caso in oggetto, sarà necessario che l'Ordinario del luogo valuti caso per caso le diverse circostanze presenti nella concreta unione e negli obblighi naturali da essa derivati in ordine alla concessione dell'eventuale licenza.

A tale scopo si deve considerare che il can. 1126 *CIC*, in relazione alle dichiarazioni e promesse da prestare per la celebrazione dei matrimoni misti, stabilisce che sia la Conferenza dei Vescovi a fissarne modalità e forma. E dunque le Conferenze dei Vescovi, similmente a quanto avviene per la celebrazione dei matrimoni misti, potrebbero dare indicazioni per il caso delle convivenze non matrimoniali legalmente riconosciute. Tuttavia, in assenza di un'espressa previsione da parte della Conferenza dei Vescovi, spetta a colui che deve concedere la licenza, all'Ordinario del luogo, l'onere di stabilire per decreto o volta per volta le condizioni, le modalità e la forma di procedere per poter assolvere tali impegni.

La licenza può essere concessa, in circostanze ordinarie, solo dall'Ordinario del luogo. Ciò nonostante, nulla osta affinché la procedura diretta al suo ottenimento possa essere svolta dal parroco che si occupa della procedura previa al matrimonio; anzi, appare il modo più opportuno.²²

Rebus sic stantibus, considerata la procedura riservata per la celebrazione dei matrimoni misti, nel pieno rispetto della titolarità a capo dell'Ordinario del luogo della facoltà di dare la licenza e della responsabilità a capo del parroco di istruire l'esame dei nubendi, la procedura da seguire per la celebrazione del matrimonio di coloro che hanno formalizzato precedentemente una convivenza registrata potrebbe considerare i seguenti adempimenti in aggiunta a quelli della normale procedura per la celebrazione di un matrimonio:

1° - *Adempimenti ulteriori che il parroco deve assolvere prima di trasmettere la richiesta di licenza all'Ordinario del luogo:*

- a) la parte di cui si sia previamente verificata l'antecedenza di una convivenza non matrimoniale legalmente riconosciuta – con giuramento

dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere esibite all'Ordinario del luogo unitamente alla domanda di dispensa dell'impedimento o di licenza per il matrimonio misto.

²² Una disamina dei compiti che spettano al parroco in Italia durante la preparazione amministrativa al matrimonio canonico, in: P. BIANCHI, *La preparazione al matrimonio canonico nel decreto generale della Conferenza episcopale italiana*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 4 (1991), pp. 197-200. Si veda anche: G. P. MONTINI, *La responsabilità del parroco nell'indagine prematrimoniale*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 1 (1988), pp. 110-117.

e/o con certificato; si vedano dopo le nostre proposte per l'indagine prematrimoniale- dovrebbe *sottoscrivere* una dichiarazione dinanzi il parroco, con la quale si impegna ad assolvere gli obblighi naturali derivati dalla precedente unione;

- b) attestare con dichiarazione scritta che la parte che non ha formalizzato l'unione civile è stata chiaramente informata sugli obblighi naturali che l'altra parte ha, derivati dalla prima relazione rispetto al terzo convivente e/o agli eventuali figli dell'unione civile, e attestare che essa non intende ostacolare tale adempimento;
- c) dichiarazione scritta di entrambe le parti che attesti che sono state istruite circa la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due nubendi;
- d) tutte le dichiarazioni precedenti devono essere trasmesse all'Ordinario del luogo al quale si chiede di concedere la licenza per il matrimonio.

2° *Elementi che l'Ordinario del luogo deve esaminare prima di concedere la licenza:*

- a) scioglimento previo dell'unione civile;
- b) i motivi della crisi di tale unione, giacché potrebbero essere segno di una futura causa di nullità matrimoniale;²³
- c) ponderazione degli "effetti civili" fissati dall'autorità civile nello scioglimento in relazione agli "obblighi naturali" di fatto derivati da tale unione;
- d) buona disposizione ad adempiere gli "obblighi naturali" di colui che formalizzò l'unione civile;²⁴
- e) che l'altro nubendo non si opponga a tale adempimento;
- f) sincerità dei propositi della richiesta del sacramento del matrimonio, in particolare:
 1. di non danneggiare in alcun modo il convivente precedente;
 2. di considerare il matrimonio celebrato innanzi alla Chiesa come scelta unica e irrevocabile, appurando i motivi della precedente unione: se ideologici, se per volontà dell'altro convivente, se circostanziali,... Sembra opportuno che il parroco incaricato dell'istruttoria accerti con prudenza anche i moventi alla base della scelta della precedente unione registrata, al posto di un matrimonio;²⁵
- g) convenienza ed opportunità della concessione della licenza, in particolare:

²³ Cf.: *Matrimonio Canonico in Italia. Normativa e sussidi*, cit., p. 101.

²⁴ Attraverso documento scritto, canonico o civile, dove si evidenzi tale intenzione. F. R. AZNAR GIL, *Las uniones de hecho ante el ordenamiento canónico*, cit., p. 80.

²⁵ Cf.: E. ZANETTI, *op. cit.*, p. 379.

1. motivazioni della formalizzazione della precedente unione civile e quelle per il matrimonio da celebrare;²⁶
 2. assenza di pericolo di scandalo tra i fedeli;
- h) accettazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero obbligo di celebrare matrimonio concordatario, ove esista.

Resta ancora da esaminare il caso di necessità, giacché il can. 1071 § 1 *CIC* rende lecita l'assistenza al matrimonio senza autorizzazione. Non è quindi necessario chiedere la licenza dell'Ordinario del luogo per la celebrazione del matrimonio canonico di persona precedentemente legata in unione civile quando vi sia caso di necessità: "*excepto casu necessitatis, sine licentia Ordinarii loci ne quis assistat*" (can. 1071 *CIC*).

Se la concessione della licenza è riservata all'Ordinario del luogo, pare invece che la valutazione del caso di necessità spetti unicamente al parroco responsabile dell'esame dei nubendi. Tuttavia tale situazione, di per sé, non comporta un minor tipo di controllo, costituendo solo una circostanza in cui l'obbligo della ponderazione dell'opportunità e convenienza di celebrare un tale matrimonio passa dall'Ordinario del luogo all'assistente del matrimonio. L'esclusione del giudizio dell'Ordinario del luogo è solo da imputarsi al "caso di necessità", ovvero all'impossibilità di ottenere la licenza dell'Ordinario in tempi ragionevoli sulla base di una necessità oggettiva.²⁷

Orbene, è da studiare quale sia la portata della necessità richiesta nel caso. Data l'inesistenza assodata nell'unione registrata di un consenso matrimoniale *naturaliter sufficiens*, non riconosciuto nemmeno dalla legislazione civile, parrebbe che la necessità possa essere individuata con più facilità che nei casi ove chi intende celebrare il matrimonio canonico è vincolato da un matrimonio civile, e quindi da un consenso *naturaliter sufficiens*.²⁸ Questa

²⁶ In relazione al matrimonio civile: J. M. DÍAZ MORENO, *Il matrimonio civile dei cattolici*, «La civiltà cattolica», 155 (2004), II, pp. 242-251 *hic* p. 248.

²⁷ V. FAGIOLO, *La preparazione al matrimonio. Normativa canonica per una pastorale matrimoniale comunitaria*, cit., pp. 46-47: "Il Codice parla di casi di necessità nei can. 230 § 3 (in caso di necessità i laici possono predicare, distribuire la Comunione, ecc.); 844 § 4 (quando urge grave necessità i ministri cattolici possono amministrare i sacramenti anche agli altri cristiani, non cattolici); 1324 n. 5 (è circostanza che attenua la pena. // Nel nostro canone matrimoniale il caso di necessità è quello che impedisce di svolgere le regolari investigazioni per mancanza di tempo, non potendosi procrastinare la celebrazione, per es. per mancanza di comunicazione (si pensi al tempo di guerra))."

²⁸ La semplicità è riferita solo al riconoscimento della necessità che fa venire meno l'obbligo della licenza dell'Ordinario, non agli altri adempimenti che il parroco deve svolgere per effettuare l'esame dei nubendi. Come ammoniva la S. Congr. per la disciplina dei Sacramenti "non è loro lecito assistere al matrimonio con l'intenzione di allontanare i fedeli da un dannoso concubinato, o di evitare lo scandalo del cosiddetto *matrimonio civile*, fino quando non consti loro, secondo le previste modalità, la libertà di stato dei contraenti, dopo aver adempiuto tutto quanto prescritto dal diritto" (SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRA-

maggior facilità manifesterebbe un rispetto dello *ius connubii* del fedele, che vuole regolarizzare la sua situazione ricorrendo ora al matrimonio canonico anziché al matrimonio civile. È da ricordare che le limitazioni allo *ius connubii* gravano su uno dei diritti fondamentali del fedele e che, di conseguenza, sono da interpretare in modo non ostacolante la salvezza delle anime.²⁹ Non sarebbe quindi lecito inasprire l'individuazione del "*casu necessitatis*" fino al punto di identificarlo, come ha fatto una certa dottrina, con il "*periculo mortis*" del can. 1068 *CIC*;³⁰ tuttavia il pericolo di morte rientra certamente nel caso di necessità dove non è richiesta l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo per assistere alle nozze.³¹

5. L'ESAME DEI NUBENDI DEI CANN. 1066-1067 *CIC*

Nel caso di coloro che, tenuti alla forma canonica, attentavano il matrimonio dinanzi a un ufficiale civile (il matrimonio civile) o dinanzi un ministro acattolico, si era sollevato il dubbio circa la necessità di ricorrere al processo documentale per dimostrare la nullità del loro matrimonio.³² Il 7 agosto 1984 la Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del *CIC* ha sciolto il dubbio, con risposta autentica in relazione al can. 1686 *CIC*: non è necessa-

MENTORUM, *Instructio (Iterum conquesti)*, 1921 iulii 4, ad Rev.mos ordinarios locorum super probatione status liberi ac denuntiatione initi matrimonii, in: AAS, 13 (1921), pp. 348-349).

²⁹ Cf.: C. J. ERRÁZURIZ, *I matrimoni misti: approccio interordinamentale e dimensioni di giustizia*, cit., pp. 243-244.

³⁰ V. FAGIOLO, *La preparazione al matrimonio. Normativa canonica per una pastorale matrimoniale comunitaria*, cit., p. 46-47.

³¹ PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Acta Commissioni: adunatio VI*, «Communicationes», 9 (1977), pp. 141-143 hic p. 143: "Prima discussio fit de primis verbis «excepto casu necessitatis», quae Consultor aliquis mutare vellet verbis «excepto casu periculi mortis»; alii Consultores vero nolunt disciplinam severiorem introducere quam quae pro fere omnibus istis casibus habetur in *CIC*".

Nello stesso senso: I. PÉREZ DE HEREDIA, *Cuidado pastoral y requisitos previos a la celebración del matrimonio según el proyecto de nuevo Código*, cit., pp. 209-210: "El caso de necesidad no puede identificarse con el de peligro de muerte, puesto que el caso de peligro de muerte está previsto expresamente. Pero no es fácil determinar cuándo se dará este caso de necesidad, puesto que la razón de exigir la licencia es distinta según los casos. Y la necesidad debe ser proporcionada a la razón de la norma... En todo caso quien ha de juzgar sobre si se da o no el caso de necesidad será el párroco responsable de la celebración del matrimonio".

³² L'interpretazione di sopra è riferita ai cattolici latini tenuti alla forma canonica, ovvero ai soli cattolici latini. Nel caso di fedeli ortodossi già sposati civilmente non basta, come per i cattolici, l'indagine amministrativa di cui ai cann. 1066-1067 *CIC*, ma occorre un processo di nullità in due gradi o almeno un processo documentale.

Resta inoltre inteso che, fino all'entrata in vigore delle Litt. ap. *Omnium in mentem* nel 2009, là dove si parlava di cattolici tenuti alla forma canonica si doveva intendere "i cattolici che non avessero abbandonato la fede con atto formale". Cf. BENEDICTUS PAPA XVI, Litt. ap. motu proprio datae *Omnium in mentem*, 2009 octobris 26, Romae, apud Sanctum Petrum, quaedam in Codice iuris canonici immutantur, in: AAS, 101 (2009), pp. 8-10.

rio iniziare una causa di nullità per dimostrare lo stato libero di costoro, ma è sufficiente l'indagine prematrimoniale indicata dai cann. 1066-1067 *CIC*.³³

La competenza per stabilire le norme circa le modalità dell'indagine prematrimoniale o l'esame dei nubendi è delle Conferenze dei Vescovi. Risulta tuttavia evidente che i mezzi e le modalità da adoperare devono essere adatti alla natura dei fatti da esaminare. Non è, infatti, insolito che le norme date dalle singole Conferenze dei Vescovi subiscano delle modificazioni ogniqualvolta lo Stato modifica alcuni elementi che possono incidere sullo stato civile delle persone.³⁴

Tutto ciò è d'applicazione anche per la fattispecie di coloro che, benché tenuti alla forma canonica, hanno formalizzato una convivenza registrata o un'unione civile: non è necessario ricorrere al processo giudiziario canonico per dimostrare il libero stato di costoro, basta l'esame dei nubendi di cui ai cann. 1066-1067 *CIC*. Premesso che la convivenza non matrimoniale legalmente riconosciuta non sempre è iscritta nei registri di stato civile, perché di fatti non riguarda lo stato civile dei contraenti, preme urgentemente che le Conferenze dei Vescovi adattino la propria legislazione in materia di esame dei nubendi affinché l'indagine previa al matrimonio sia adatta a verificare l'eventuale formalizzazione di una precedente convivenza legale. La riforma in questo senso delle procedure amministrativo-canoniche previe alla celebrazione del matrimonio è estremamente auspicabile.

In primo luogo, è necessario escludere la possibilità che i nubendi abbiano potuto formalizzare una convivenza non matrimoniale legalmente riconosciuta, predisponendone apposita domanda. A tale scopo, dove esiste un registro *ad hoc* per questo tipo di convivenza, pare conveniente chiedere di presentare un certificato negativo rilasciato da tale registro. Dove la convivenza non matrimoniale legalmente riconosciuta non si registra invece pres-

³³ PONTIFICIAE COMMISSIONIS CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Interpretatio authentica*, Romae, 1984 iunii 26, ad can. 1686, in: *AAS*, 76 (1984), p. 746-747: "D. Utrum ad comprobandum statum liberum eorum qui, etsi ad canonicam formam adstricti, matrimonium attentarunt coram civili officiali aut ministro acatholico, necessarium requiratur processus documentalis de quo in can. 1686, an sufficiat investigatio praematrimonialis ad normam cann. 1066-1067. R. Negative ad primum; Affirmative ad secundum. Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 11 m. iulii a. 1984 infrascripto concessa, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit".

³⁴ In questo senso si ricorda, ad esempio, che la Conferenza episcopale italiana ha fissato ultimamente tale normativa nel 1990 (cf.: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale*, cit., pp. 259-279). Successivamente alla regolamentazioni globale di tale esame, è stata pubblicata nel 1999 una Nota della Presidenza della Conferenza per chiarire le incidenze su tale esame dei nubendi di una nuova disposizione del diritto civile italiano riguardante l'autocertificazione (cf.: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA: PRESIDENZA, *Nota*, 1999 maggio 15, circa le istruttorie matrimoniali e le nuove disposizioni civili concernenti l'autocertificazione, «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», 1999, pp. 247-249).

so nessun registro pubblico, si dovrà chiedere a tutti i nubendi di prestare un giuramento sulla non formalizzazione. Qualora l'avessero formalizzata, essa non potrà più essere in atto.³⁵ La richiesta del matrimonio canonico da parte di colui che ha formalizzato un'unione civile induce a riflettere sulle motivazioni di tale scelta, in contrasto con le leggi della Chiesa, e sui motivi che determinano la presente volontà di celebrare nozze canoniche.³⁶ Si precisa che la richiesta del giuramento dovrebbe essere introdotta anche per le Conferenze dei Vescovi dei pochi paesi dove non sono ancora riconosciute legalmente tali convivenze non matrimoniali; ciò perché la mobilità delle persone ha già dimostrato quanto sia abituale e semplice celebrare tali convivenze fuori del proprio Stato d'appartenenza.³⁷ Ciò è particolarmente evidente per l'Unione europea, dove la libera circolazione dentro le frontiere interne fa aumentare la probabilità che un cittadino contragga all'estero un'unione civile, senza che si dia notizia alle autorità del paese di origine, poiché la convivenza civile non altera lo stato civile.³⁸

³⁵ Si veda il parallelismo con quanto scritto in altro contesto da: V. FAGIOLO, *La preparazione al matrimonio. Normativa canonica per una pastorale matrimoniale comunitaria*, cit., pp. 41-46.

³⁶ Similmente a quanto già accade per la celebrazione dei matrimoni che non possono essere riconosciuti o celebrati a norma della legge civile. Cf.: G. TERRANEO, *C. 1071: La licenza dell'Ordinario del luogo per alcuni casi di matrimonio: burocrazia o sollecitudine pastorale?*, cit., pp. 96-98.

³⁷ Oggi sono comuni le celebrazioni di matrimonio o unione civile con uno straniero. A mo' di esempio, si possono ricordare le esplicite previsioni per questi casi fatte dal legislatore danese nella Legge n. 360 del 2 giugno 1999, modificante la legge sulla convivenza registrata (KONGERIGET DANMARK: DANISH FOLKETING, *Lov nr 360 af 02/06/1999, Ændring af betingelserne for indgåelse af registreret partnerskab og stedbarns adoption for registrerede partnere*). Altrettanto succede nella Legge finlandese 1229/2001, recante modifiche agli articoli 13 e 14 della legge sulle Convivenze registrate (SUOMEN TASAVALLAN: SUOMEN EDUSKUNTA, *Laki N:o 1229/2001, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta*). O il riconoscimento che l'ordinamento irlandese preventiva per le convivenze registrate celebrate all'estero secondo la normativa degli ordinamenti di riferimento: REPUBLIC OF IRELAND: MINISTER FOR JUSTICE AND LAW REFORM, *Civil Partnership (Recognition of Registered Foreign Relationships) Order 2010*, 23 December 2010. Le norme si possono reperire in: *Laboratorio Europeo sul Matrimonio e le Unioni – L.E.M.U.R.*, a cura di J. I. Alonso Pérez, in: Internet <http://www.disced.unisa.it/lemur/DEFAULT.htm>.

³⁸ Nell'ordinamento spagnolo, ad esempio, è stata espressamente considerata dalla normativa la fattispecie della celebrazione dei nuovi matrimoni civili tra persone dello stesso sesso quando solo uno dei contraenti è cittadino spagnolo. Il provvedimento è riferito sia alla celebrazione fatta in territorio spagnolo sia dinnanzi l'autorità spagnola fuori dal territorio nazionale, ovvero il matrimonio consolare. Inoltre, è previsto il riconoscimento dei matrimoni celebrati tra persone dello stesso sesso all'estero prima ancora che ciò fosse possibile per l'ordinamento spagnolo; si tratta dell'applicazione retroattiva della norma. Cf.: REINO DE ESPAÑA: DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO, *Resolución Circular*, de 29 de julio de 2005, sobre matrimonios civiles entre personas del mismo sexo, «Boletín Oficial del Estado», 2005, n. 188, de 8 de agosto, pp. 27817-27822.

In Italia ci sono stati diversi tentativi di registrare presso l'Ufficio di stato civile matrimoni

In secondo luogo, appurata la formalizzazione o meno di una convivenza legale, sarebbe necessario introdurre nei formulari utilizzati per l'indagine prematrimoniale una nuova voce che consenta ai nubendi di esprimere le loro intenzioni sugli eventuali obblighi derivati dall'unione, sia rispetto all'altro convivente sia rispetto all'eventuale prole. Il nubendo già vincolato dall'unione registrata dovrà impegnarsi ad adempiere gli obblighi e l'altro nubendo dovrà dichiarare di essere venuto a conoscenza di tutto ciò e di impegnarsi a non ostacolarne l'adempimento.³⁹ Così facendo si evita lo scandalo e si tutela il diritto dell'altro nubendo ad essere informato di fatti oggettivamente importanti che potrebbero turbare gravemente la comunità di vita coniugale.

La responsabilità di questa procedura o esame è del parroco, il quale se verificasse nell'istruttoria la previa formalizzazione, già sciolta o ancora in essere, di una convivenza civile legalmente riconosciuta, dovrà tenere conto del divieto previsto dal can. 1071 § 1, 3° CIC e chiedere all'Ordinario del luogo la relativa licenza di celebrare le nozze. La richiesta di questa licenza si presenta, per così dire, come un processo incidentale all'intero dell'esame di cui ai cann. 1066-1067 CIC, che il parroco deve svolgere per celebrare lecitamente i matrimoni di coloro che hanno formalizzato un'unione civile.⁴⁰ Ecco dunque in sintesi i requisiti che si propone di aggiungere nella legislazione particolare delle Conferenze dei Vescovi nella procedura dell'esame dei nubendi:

1. giuramento dei nubendi circa la non formalizzazione di un'unione civile;
2. certificato negativo di non formalizzazione di unione civile del registro dove si iscrivono tali unioni, lì dove esiste;
3. dichiarazione del nubendo vincolato da obblighi naturali derivati da una precedente unione impegnandosi ad assolverli adeguatamente;

monosessuali celebrati all'estero in ordinamenti che lo consentono. In tutti i casi la registrazione è stata rifiutata dal pubblico ufficiale. Quando si è presentato ricorso contro il diniego d'iscrizione i tribunali hanno sistematicamente non accolto le richieste dei ricorrenti o hanno presentato questione di legittimità presso la Corte costituzionale. A mo' di esempio di rigetto del Tribunale, cf.: REPUBBLICA ITALIANA: TRIBUNALE DI LATINA: SEZIONE CIVILE, *Decreto*, 10 giugno 2005; riferimento a codesta sentenza in: *L'atto di matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso non può essere trascritto in Italia* (Tribunale di Latina - Decreto 10 giugno 2005), «Il merito», 3 (2005), pp. 12-20; *Giurisprudenza di merito*, 34 (2005), pp. 1259-1268; P. CAVANA, *Sulla intrascrivibilità dell'atto di matrimonio validamente contratto all'estero tra persone dello stesso sesso*, pp. 1268-1281. Sulla questione di legittimità: REPUBBLICA ITALIANA: CORTE COSTITUZIONALE, *Sentenza*, 14 aprile 2010, n. 143, in: *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale, n. 17, del 28 aprile 2010.

³⁹ Similmente si chiedeva già per i matrimoni misti in: H. SCHMITZ – F. KALDE, *Partikularnormen der deutschsprachigen Bischofskonferenz*, Metten, 1990, p. 70.

⁴⁰ G. P. MONTINI, *La responsabilità del parroco nell'indagine prematrimoniale*, cit., pp. 110-117.

4. dichiarazione del nubendo non vincolato di conoscere gli obblighi che riguardano l'altro e di impegnarsi a non ostacolarne l'adempimento.

Questi adempimenti sono da assolvere anche nel caso di pericolo di morte. Il can. 1068 *CIC*, inserito nel capitolo dedicato alla cura pastorale e agli atti da premettere alla celebrazione del matrimonio, prescrive che "in pericolo di morte, qualora non sia possibile avere altre prove, né sussistano indizi contrari, è sufficiente l'affermazione dei contraenti, anche giurata se il caso lo richiede, che essi sono battezzati e non trattenuti da impedimento". Ovvero sia, il can. 1068 *CIC* non esime il parroco dall'onere di svolgere l'esame dei nubendi, ma semplicemente ne semplifica la procedura.

6. CONCLUSIONI

Il can. 1071 § 1 *CIC* impone il divieto di assistere al matrimonio senza la licenza dell'Ordinario del luogo in alcune circostanze, tranne che in caso di necessità. Di queste circostanze si è studiata per prima quella raccolta al punto 2°, relativo al matrimonio che "non può essere riconosciuto o celebrato a norma della legge". Appurato che gli ordinamenti civili non riconoscono il carattere matrimoniale alle convivenze registrate, risulta del tutto evidente che la loro formalizzazione non altera lo *status* matrimoniale delle persone che le contraggono. Le leggi civili fissano l'impossibilità di formalizzare una tale unione alla presenza di un vincolo matrimoniale, nonché la dissoluzione *ipso iure* della convivenza registrata se uno dei conviventi decidesse, anche unilateralmente, di sposarsi con una terza persona. E cioè, la celebrazione del matrimonio diviene una delle modalità di scioglimento delle unioni civili o convivenze registrate. Di conseguenza, negli ordinamenti concordatari dove il matrimonio canonico acquista effetti civili o dove rappresenta una delle forme di celebrazione del matrimonio civile, la celebrazione del matrimonio canonico comporta automaticamente la dissoluzione di eventuali convivenze registrate. In tali ordinamenti giuridici nulla osta, allora, né alla celebrazione del matrimonio canonico né al riconoscimento degli effetti civili alla presenza di una tale unione. Negli ordinamenti, invece, ove il matrimonio religioso non è in nessun modo rilevante per lo Stato, il problema non si pone. Di conseguenza si può affermare che il can. 1071 § 1. 2° *CIC* non riguarda i cattolici che hanno formalizzato una delle unioni non matrimoniali civilmente riconosciute.

La seconda circostanza studiata del can. 1071 § 1 *CIC* è quella del punto 3°, che impone la previa licenza dell'Ordinario del luogo per assistere alla celebrazione del matrimonio di "chi è vincolato da obblighi naturali derivati da una precedente unione verso l'altra parte o i figli". La prima analisi del canone porta a concludere che nulla osta ad annoverare tra le unioni previste dal canone anche quelle non matrimoniali, formalizzate o non formalizzate che

siano. Di conseguenza è appurato che le unioni civili o convivenze registrate certamente sono intese nel termine "unione". Più difficile si è presentata la verifica dell'altra condizione richiesta dal canone per far sorgere l'obbligo della licenza: gli obblighi naturali, derivati dall'unione, verso l'altra parte o gli eventuali figli. In particolare si è chiarito che gli obblighi naturali non sempre possono essere identificati con gli "obblighi civili" fissati dall'autorità civile, malgrado gli obblighi civili siano intesi tra gli obblighi naturali. Inoltre si è evidenziato che gli obblighi civili per queste convivenze sono troppo diversi in ogni ordinamento per potere arrivare ad una risposta certa sull'adeguatezza degli "obblighi civili" rispetto agli "obblighi naturali". Per ciò si sono formulate due conclusioni di ordine pratico. La prima è l'inopportunità di assistere alla celebrazione del matrimonio di colui che è vincolato in convivenza legale con una terza persona, anche dove l'ordinamento conferisca al matrimonio forza dissolvente dell'unione; la celebrazione del matrimonio canonico si dovrebbe rimandare a dopo lo scioglimento della convivenza legale. La seconda conclusione è la necessità di ponderare, con procedura canonica, gli obblighi naturali a cui le parti sono tenute, confrontandoli con gli effetti civili eventualmente fissati dall'autorità civile al momento dello scioglimento della convivenza. Considerato che non è solito realizzare tale ponderazione nemmeno in relazione a coloro che hanno previamente celebrato un matrimonio civile, si presenta alquanto improbabile che lo si faccia per le convivenze, anche se tale verifica è più necessaria che per i matrimoni civili perché gli effetti civili fissati al momento dello scioglimento delle convivenze sono più limitati ancora.

La celebrazione quindi del matrimonio di chi è vincolato da obblighi naturali derivati da una precedente unione è vietata a ogni assistente, tranne che in caso di necessità, senza avere ottenuto prima la licenza dell'Ordinario del luogo. In questo senso, si sono individuati gli elementi che l'Ordinario del luogo deve appurare prima di concedere la licenza. Mancando un riferimento esplicito nel Codice, si è fatta una lettura in parallelo, con i debiti adattamenti, di quanto previsto dal can. 1125 *CIC* per la concessione della medesima licenza riguardo alla celebrazione di un matrimonio misto. Tale lettura, sulla base del can. 19 *CIC*, richiama le cautele che il diritto fissa per matrimoni fortemente sconsigliati dal Magistero a causa del rischio che corre la fede del contraente cattolico e degli eventuali figli; tali cautele sono similari a quelle alla base del can. 1071 *CIC*. Fermo restando che il titolare della facoltà di concedere la licenza è l'Ordinario del luogo, si è evidenziata l'opportunità che gli adempimenti della procedura proposta siano istruiti dal parroco responsabile della procedura previa al matrimonio, ossia dell'esame dei nubendi di cui ai cann. 1066-1067 *CIC*. Sinteticamente, la procedura proposta prevede che chi è vincolato da una precedente unione la sciolga previamente, nonché si impegni ad assolvere gli obblighi naturali da essa derivanti.

Inoltre si coinvolge anche l'altro nubendo, mettendolo a conoscenza di tale convivenza e degli obblighi naturali a cui l'altro è tenuto.

Si è avanzata altresì la proposta di modificazione della legislazione particolare delle Conferenze dei Vescovi in merito all'esame dei nubendi di cui ai cann. 1066-1067 *CIC*, suggerendo delle aggiunte. La diffusione del fenomeno del riconoscimento legale alla convivenza non matrimoniale in Europa e altrove, insieme alla crescente mobilità delle persone, rende necessario in ogni esame ai nubendi l'accertamento della non formalizzazione di una convivenza di questo tipo. Premesso che l'eventuale formalizzazione non è desumibile dai certificati di libero stato emessi dal registro civile, per quanto tali unioni non alterano lo stato civile delle persone, sarebbe conveniente aggiungere nuovi elementi d'indagine nell'istruttoria. Il supplemento di istruttoria proposto comprende sia la prestazione di un giuramento da parte dei contraenti che la richiesta di un certificato negativo ai registri delle unioni non matrimoniali civilmente riconosciute, lì dove esistano. Questo supplemento d'istruttoria si incorporerebbe nel normale esame dei nubendi, di responsabilità del parroco. In caso che si verificasse la previa formalizzazione della convivenza, si incorrerebbe nel divieto di cui al can. 1071 *CIC*.